



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PUGLIA SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

- BRUNI NICOLA Presidente
- D'ANTONIO PIER LUIGI Relatore
- CAPORUSSO FRANCESCO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 165/2014 depositato il 16/01/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. 685/2013 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

proposto dall'appellante:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
VIA BERARDI 8 74123 TARANTO TA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 05/1T/002427/00P002 REGISTRO

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 165/2014

UDIENZA DEL

18/10/2019 ore 09:00

N°

3636/19

PRONUNCIATA IL:

18/10/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/12/19

Il Segretario

[Signature]

[Signature]

IN FATTO

Con atto di appello depositato il 16.01.2014 la società **[REDACTED]**, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, impugnava la sentenza della commissione tributaria provinciale di Taranto n. 685/04/13, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di liquidazione n. 05/1T/002427/P001, con il quale, in relazione all'atto di trasferimento per notar Garofalo, registrato il 12.05.2005, al n. 2427, serie IT, veniva considerata errata l'applicazione dell'Iva sulla cessione in questione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 bis, del d.p.r. 633/1972. L'appellante censura la sentenza gravata con vari motivi di impugnazione, riproponendo tutti i motivi di impugnazione già formulati con il ricorso introduttivo del giudizio ed insistendo, nello specifico, sulle dedotte violazioni degli obblighi di motivazione, dello statuto del contribuente e della legge 241/90.

Eccepiva, altresì, il difetto di motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ommesso di pronunciarsi sulle dedotte violazioni del difetto di motivazione dell'atto impugnato e dello statuto del contribuente.

Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, sostenendo la correttezza del proprio operato, sul rilievo che la compravendita in questione, perfezionatasi in data 06.05.2018, doveva essere assoggettata ad Iva, in quanto posta in essere da impresa che aveva per oggetto esclusivo o principale la rivendita di fabbricati o di porzioni di essi.

In via subordinata chiedeva la riduzione degli importi contestati, con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione.

L'agenzia delle entrate – direzione provinciale di Taranto, costituitasi in giudizio, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, sostenendo che i primi giudici avevano rigettato il ricorso *"motivando in maniera puntuale, fondando la decisione su un attento esame della documentazione in atti, ..."*.

Sosteneva, altresì, che la motivazione dell'avviso di liquidazione era *"puntuale ed articolata tanto da consentire al contribuente di conoscere appieno le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto l'ufficio ad applicare quelle imposte che sono indicate nell'avviso di liquidazione notificato"*.

Nel merito, sosteneva che l'intero compendio immobiliare ceduto dalla **[REDACTED]** era stato acquistato dalla stessa società con due atti a rogito dello stesso notaio nel 2002 e 2003; di conseguenza non poteva trovare applicazione l'art. 10, comma 1, punto 8 bis, del d.p.r. 633/1972, in quanto la ditta **[REDACTED]** non aveva costruito gli immobili ceduti né tanto meno aveva eseguito lavori di ristrutturazione.

MOTIVAZIONE

La disamina delle questioni poste dalla società ricorrente deve iniziare da quella afferente il difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Dalla lettura dell'avviso di liquidazione risulta evidente che non vi è alcun riferimento agli elementi di fatto posti a fondamento dell'attività accertatrice dell'amministrazione finanziaria, né sono indicati i motivi per i quali non potrebbe trovare applicazione l'art. 10, comma 1, punto 8 bis, del d.p.r. 633/1972; in detto avviso vi è solo il riferimento all'atto di trasferimento, alle norme di legge ed alle imposte accertate (*Registro, ipotecaria, catastale*).

L'amministrazione finanziaria, nella sua qualità di attore sostanziale, avrebbe dovuto, comunque, dimostrare la fondatezza e congruità della propria pretesa, al fine di consentire al contribuente il corretto esercizio del diritto di difesa.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la motivazione dell'atto tributario costituisce lo strumento essenziale di garanzia

E' solo la motivazione dell'atto che delimita i confini della lite, atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione.

L'obbligo di idonea e completa motivazione, previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere

successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa (cass. civ. sent. 31.01.2018, n. 2382).

Vi è da dire che l'amministrazione finanziaria non ha neppure tentato, nel corso del giudizio di primo grado, di integrare la carente motivazione dell'atto impugnato, in quanto si è limitata a costituirsi in giudizio, chiedendo semplicemente il rigetto del ricorso, "con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge".

Tali memorie non sono state mai presentate nel corso di tale giudizio.

I giudici di primo grado hanno rigettato il ricorso e compensato le spese di lite, sostenendo testualmente che "la motivazione dell'avviso s'appalesa congrua atteso il riferimento alle norme richiamate" e, quanto al merito, che "ai sensi dell'art. 40, comma 1, del d.p.r. 131/1986, non essendo soggette ad IVA le operazioni in questione ai sensi dell'art. 10 n. 8 bis del d.p.r. 633/1972, dovevano essere applicate le imposte sopra indicate (di registro, ipotecaria, catastale ed ipotecarie)".

I giudici di *prime cure* non hanno, però, esplicitato i motivi per i quali dovevano essere applicate le dette imposte, in luogo dell'Iva né hanno fatto riferimento, in sentenza, alle circostanze di fatto da cui è scaturito l'accertamento; d'altro canto, nessun riferimento poteva essere fatto agli elementi di fatto posti a fondamento dell'attività accertatrice dell'amministrazione finanziaria, in quanto non conosciuti, poiché di essi nessun cenno era stato fatto sia nell'avviso di accertamento che nella costituzione in giudizio dell'agenzia.

La carenza motivazionale della sentenza non costituisce, comunque, motivo di nullità della sentenza, incombendo al giudice di appello l'onore/dovere di colmare eventuali lacune motivazionali, cui sia incorso il primo giudice.

Parte appellante ha, quindi, ragione di dolersi dell'assenza di motivazione della sentenza di primo grado, non potendo soddisfare le esigenze motivazionali il mero richiamo normativo.

L'agenzia dell'entrate non dice il vero quando afferma che i primi giudici avevano motivato "in maniera puntuale, fondando la decisione su un attento esame della documentazione in atti, ...", in quanto nella parte motiva della sentenza non vi è alcun riferimento alla documentazione in atti; d'altro canto, soltanto nel giudizio di appello essa ha articolato una memoria di costituzione nella quale ha indicato, in modo diffuso, le ragioni per le quali la compravendita non poteva essere assoggettata ad Iva.

Tale *modus operandi*, però, è in contrasto con il principio affermato dalla corte di cassazione, secondo cui le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione.

Questa commissione non ritiene di discostarsi da tale principio e, pertanto, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato.

La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite, in deroga al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La commissione accoglie l'appello proposto dalla "██████████" ed, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di liquidazione impugnato. Spese compensate.

Taranto, 18 ottobre 2019

Il relatore

(Pierluigi D'Antonio)



Il presidente

(Nicola Bruni)



